

(N. 623-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE AZARA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 2 aprile 1957

Disposizioni per il personale della Magistratura.

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina delle promozioni dei magistrati è indubbiamente quella che meno di ogni altra si presta, nell'ordinamento giudiziario, ad essere definitivamente e soddisfacentemente coordinata. Da quasi un secolo, cioè dal 1865 in poi, numerosissimi sono stati i sistemi delle promozioni escogitati e attuati, all'inizio, felicemente e poi modificati per indeclinabili esigenze di servizio.

Credo che nessuno potrebbe fondatamente contestare la sostanziale bontà del sistema

instaurato con la legge 18 novembre 1952, n. 1794, con cui sono stati eliminati gravi inconvenienti e sperequazioni che derivavano dal sistema in precedenza vigente. Eppure, nella attuazione, anche quella legge ha rilevato qualche inconveniente di ordine pratico, che il disegno di legge De Pietro n. 623 del 2 luglio 1954 mirava ad eliminare, dando nella relazione ampia giustificazione delle proposte modificazioni.

La 2^a Commissione permanente del Senato prese in esame tale progetto nella seduta del

30 luglio 1954, dichiarandosi favorevole alla sua approvazione con alcuni emendamenti, che, però, non furono sottoposti all'Assemblea.

Il primo emendamento riguardava l'articolo 1 del disegno di legge, e ne modificava l'ultima parte sostituendola con le parole seguenti: « ... e per ciascuno dei magistrati promossi per scrutinio la decorrenza della promozione, per gli effetti della partecipazione ai concorsi ed agli scrutini e per tutti gli altri effetti giuridici, è determinata in relazione al posto spettantegli nel ruolo di anzianità a sensi del comma precedente ».

Il secondo emendamento modificava invece il periodo iniziale dell'articolo 2 nel modo seguente: « Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di disporre per *eccezionali ed impellenti esigenze di servizio*... ».

Tale disegno di legge, essendo ormai trascorsi quasi tre anni, è stato riportato all'esame della anzidetta Commissione, su richiesta del Governo e, per questo, del Ministro di grazia e giustizia il quale ha proposto altri emendamenti suggeritigli dalla ulteriore esperienza di questi ultimi anni.

Sembra infatti, che, a seguito delle promozioni di magistrati di Tribunale alle funzioni di Appello, promozioni compiute con riserva di anzianità, sia sorta questione se, ai fini del tempo richiesto quando i magistrati promossi alle funzioni di Appello aspirino alle funzioni di Cassazione, il termine minimo decorra dal giorno dell'assunzione delle funzioni di Appello oppure da quello in cui fu sciolta la riserva.

È evidente che sia l'una sia l'altra interpretazione potrebbe recare vantaggio o danno rispettivamente ai magistrati promossi prima, se pur con riserva di anzianità, di fronte a quelli vincitori di concorso che, a norma dell'ordinamento vigente, debbano essere promossi con precedenza su quelli provenienti dagli scrutini.

Parve sufficiente alla Commissione che, con l'emendamento proposto nel 1954, l'inconveniente potesse essere superato. Il Governo ritiene invece che « per coprire nei casi di urgenza i posti di grado superiore nel frattempo resisi vacanti, non sia, allo stato attuale, molto opportuno avvalersi della facoltà (pre-

vista dall'articolo 1 del disegno di legge) di promuovere con riserva di anzianità i promovibili per scrutinio. Ha ritenuto che sia più conveniente avvalersi della facoltà di destinare, *con il loro consenso*, ad esercitare le funzioni del grado superiore, non solo i magistrati di Tribunale, ma anche i magistrati di Appello, modificandosi corrispondentemente l'articolo 114 dell'ordinamento giudiziario.

« Tale diverso sistema, mentre consente ugualmente di provvedere in qualunque momento alla copertura dei posti vacanti, offre insieme il vantaggio, rispetto al sistema proposto con l'articolo 1 del già presentato disegno di legge, di osservare l'ordine stabilito dalla legge 18 novembre 1952, n. 1794, non soltanto nella determinazione dell'anzianità rispettiva di ciascuna categoria di promovibili (ordine mantenuto salvo anche nella prima formulazione dell'articolo 1) ma pure nel conferimento delle promozioni ».

Il Governo, per le su esposte considerazioni, ha proposto che l'articolo 1 del disegno di legge sia sostituito col seguente:

Art. 1.

L'articolo 114 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è modificato come segue:

« I magistrati di Corte di appello ed i magistrati di Tribunale compresi negli elenchi dei promovibili alla categoria superiore a seguito di scrutinio, possono, *con il loro consenso*, essere destinati ad esercitare le funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari nei quali risultano vacanze di organico nella stessa categoria.

« Tali applicazioni non possono eccedere il numero di dieci per i magistrati di Corte di appello e quello di ventinove per i magistrati di Tribunale, e sono disposte tenendosi presenti le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sull'ordine di precedenza nelle promozioni.

« I magistrati applicati conseguono la promozione *al loro turno normale* ».

Dal punto di vista formale è sembrato alla Commissione opportuno sostituire, nell'ultimo

comma, alle parole: « *al loro turno normale* » le altre: « *secondo il turno stabilito negli articoli 177 e seguenti dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12* ».

Dal punto di vista sostanziale e pratico si è ritenuto tuttavia opportuno evitare la promozione con riserva di anzianità. Il sistema proposto dal Governo sembra accettabile se si considera: a) che il divieto di applicare magistrati senza il loro consenso è garanzia di inamovibilità; b) che la limitazione ad un preciso numero delle applicazioni può evitare la eventualità di abusi.

Per la stessa considerazione, è sembrato che debba mantenersi l'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 2, dove si consente l'applicazione soltanto « *per eccezionali e impellenti esigenze di servizio* ».

Il Governo ha, infine, proposto, un ultimo emendamento che dovrebbe essere inserito come articolo 1-bis, nel testo seguente:

Art. 1-bis.

Ferma restando la disposizione dell'articolo 111 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Ministro di grazia e giustizia, per imprescindibili esigenze di servizio, può, con suo decreto, sentiti il Presidente della Corte di appello ed il Procuratore generale, applicare ai Tribunali anche in soprannumero alle piante organiche, *non più di quattro magistrati addetti a Preture comprese nelle circoscrizioni dei Tribunali medesimi.*

L'applicazione cessa col 31 dicembre dell'anno in cui è stata disposta, ma può essere rinnovata.

Il magistrato applicato continua ad esercitare le sue funzioni nell'ufficio di appartenenza. Nel decreto di applicazione sono stabiliti

i periodi durante i quali il magistrato deve prestare servizio nel Tribunale al quale viene applicato.

L'applicazione non può disporsi — *relativamente ai magistrati inamovibili — senza il loro consenso.*

Il periodo di applicazione non interrompe l'effettivo servizio di Pretura ai fini del compimento del biennio di cui all'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

È chiaro che con questo articolo si mira, se non a rimediare, almeno ad alleviare la pesante situazione di servizio in cui si trova la maggior parte dei Tribunali, nei quali i magistrati, raramente con le piante organiche al completo, non riescono a far fronte al gravoso lavoro, e l'arretrato aumenta con danno evidente, e purtroppo inevitabile, di tutti coloro che hanno bisogno della giustizia.

Anche in questo articolo occorrerebbe, per coordinamento, usare la formula proposta dalla Commissione per l'articolo 2, sostituendo nel primo comma le parole: « *per imprescindibili esigenze di servizio* » con le altre: « *per eccezionali e impellenti esigenze di servizio* ».

Nel terzo comma alle parole: « *ufficio di appartenenza* » la Commissione ha preferito, per migliore precisione tecnica, le altre: « *ufficio di cui è titolare* ».

Il Governo ha fatto conoscere che gli applicati saranno prelevati da Preture che abbiano un movimento di affari tale da consentire la temporanea assenza del titolare.

Questa possibilità di pieno impiego dei Pretori potrà forse consentire anche una più equa considerazione delle varie esigenze giudiziarie, quando dovranno prendersi decisioni sulle circoscrizioni, sul mantenimento o sulla soppressione di determinati uffici.

Nell'insieme, pertanto, il disegno di legge, con gli emendamenti proposti, sembra alla Commissione che meriti l'approvazione del Senato.

AZARA, relatore.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

(Ordine delle promozioni a magistrato di appello e di cassazione).

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 novembre 1952, n. 1794 è modificato come segue:

« Quando ricorrono speciali esigenze di servizio, i magistrati dichiarati promovibili per scrutinio con classifica definitiva possono essere promossi con riserva di anzianità prima dei vincitori del concorso ed anche se non sono esauriti i lavori di revisione. Dopo il conferimento delle promozioni per concorso, ed esauriti i lavori di revisione dello scrutinio, sono sciolte le riserve di anzianità, e per ciascuno dei magistrati promossi per scrutinio la decorrenza giuridica della promozione è determinata in relazione al posto spettantegli nel ruolo di anzianità ai sensi del comma precedente, osservato l'ordine degli elenchi, ferme, tranne che agli effetti dell'anzianità, le promozioni già disposte ».

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

L'articolo 114 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è modificato come segue:

« I magistrati di Corte di appello ed i magistrati di Tribunale compresi negli elenchi dei promovibili alla categoria superiore a seguito di scrutinio, possono, con il loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari nei quali risultano vacanze di organico nella stessa categoria.

« Tali applicazioni non possono eccedere il numero di dieci per i magistrati di Corte di appello e quello di ventinove per i magistrati di Tribunale, e sono disposte tenendosi presenti le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sull'ordine di precedenza nelle promozioni.

« I magistrati applicati conseguono la promozione secondo il turno stabilito negli articoli 177 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

Art. 1-bis.

Ferma restando la disposizione dell'articolo 111 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Ministro di grazia e giustizia, per eccezionali ed impellenti esigenze di servizio, può, con suo decreto, sentiti il Presidente della Corte di appello ed il Procuratore generale, applicare ai Tribunali, anche in soprannumero alle piante organiche, non più di quattro magistrati addetti a Preture comprese nelle circoscrizioni dei Tribunali medesimi.

L'applicazione cessa col 31 dicembre dell'anno in cui è stata disposta, ma può essere rinnovata.

Art. 2.

(Applicazioni).

Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di disporre, per esigenze di servizio, l'applicazione, con il loro consenso, di magistrati di ogni categoria, esclusi i magistrati di cassazione con funzioni direttive, a posti vacanti ai quali non sia possibile provvedere diversamente.

Per tali applicazioni, che non possono avere durata superiore a sei mesi e possono essere rinnovate per egual periodo, è necessaria la proposta, anche non nominativa, del capo di Corte alla cui dipendenza il magistrato deve prestare servizio durante l'applicazione.

Art. 3.

(Concorso a magistrato di appello).

L'ultimo comma dell'articolo 158 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« I concorrenti possono altresì inviare entro lo stesso termine di cui al primo comma lavori giudiziari di loro libera scelta in numero non superiore a dieci ed altri titoli ».

Il magistrato applicato continua ad esercitare le sue funzioni nell'ufficio di cui è titolare. Nel decreto di applicazione sono stabiliti i periodi durante i quali il magistrato deve prestare servizio nel Tribunale al quale viene applicato.

L'applicazione non può disporsi — relativamente ai magistrati inamovibili — senza il loro consenso.

Il periodo di applicazione non interrompe l'effettivo servizio di Pretura ai fini del compimento del biennio di cui all'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Art. 2.

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di disporre, per eccezionali ed impellenti esigenze di servizio, l'applicazione, con il loro consenso, di magistrati di ogni categoria, esclusi i magistrati di cassazione con funzioni direttive, a posti vacanti ai quali non sia possibile provvedere diversamente.

Identico.

Art. 3.

Identico.